

**INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE  
DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO  
(L.R. N. 43/1997 E N. 17/2006)**

**1. PROMOZIONE DELLE FORME COLLETTIVE DI GARANZIA**

In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, la Regione con il presente Programma interviene concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario.

I criteri attuativi della L.R. 43/1997 cui fa riferimento il presente Programma sono quelli definiti con delibera di Giunta Regionale n. 2370 del 28 dicembre 2009.

**1.1. Soggetti beneficiari**

Organismi di garanzia composti da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi, in via generale, al fine di:

- a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
- b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie;
- c) svolgere, in favore dei soci, attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

Gli Organismi di garanzia - che possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c., così come stabilito nei criteri attuativi della L.R. 43/1997 approvati nell'Allegato B della delibera n. 2370/2009;
- c) essere regolati da uno statuto che preveda:
  - la finalità di mutualità tra gli aderenti;
  - la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
  - la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.

Gli Organismi di garanzia devono inoltre:

comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;

- a) assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni, comprese le esclusioni, stabilite nel presente Programma e nei criteri attuativi approvati quale testo integrale nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009.

## **1.2. Termine e modalità di presentazione delle domande di contributo**

Le domande con la richiesta del contributo per la formazione o l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia dovranno pervenire al protocollo della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura Economia Ittica Attività Faunistico Venatorie - Servizio Aiuti alle imprese - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna - entro le ore 12 del settimo giorno successivo alla data di notifica - che potrà essere effettuata anche per posta elettronica certificata - della deliberazione di approvazione del presente Programma agli Organismi di garanzia agricoli operanti in ambito regionale.

Entro i richiamati termini, la domanda può essere inviata alla Regione Emilia-Romagna, previa apposizione della firma digitale, anche per posta certificata al seguente indirizzo: [agsail@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agsail@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Le richiamate domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti documenti:

- a) relazione tecnica sull'attività svolta dall'Organismo di garanzia in attuazione della L.R. 43/1997;
- b) copia autentica dello statuto in vigore, qualora modificato rispetto a quello già agli atti della Regione Emilia-Romagna;
- c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della normativa vigente dal legale rappresentante che, avvalendosi del fac-simile Allegato 1 al presente Programma, attesti con riferimento al bilancio consuntivo di cui alla precedente lettera c):
- l'entità del capitale sociale nonché degli altri fondi sottoscritti dai soci e dai privati sostenitori (fondi rischi, di riserva o garanzia);
  - le fidejussioni prestate dai soci a favore dell'Organismo di garanzia;
  - i contributi versati dalla Regione per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia - al netto di quelli trasferiti al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 964/2007 - in applicazione del comma 881 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e ss.mm. e dell'art. 36 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012;
  - i contributi eventualmente concessi per le finalità di cui al precedente alinea da altri Enti pubblici, riportando gli

Enti stessi ed i relativi importi assegnati, tenendo conto di quanto precisato al precedente alinea per i contributi trasferiti a patrimonio;

- il valore globale delle garanzie prestate dagli Organismi di garanzia sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
- l'importo complessivo dei prestiti concessi effettivamente erogati dalle banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., assistiti dalle garanzie prestate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
- il numero dei soci;
- l'eventuale conferma della validità dello statuto già agli atti della Regione Emilia-Romagna.

### **1.3. Percentuali di riparto e misura dei contributi agli Organismi di garanzia**

A valere sullo stanziamento definitivo iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013 per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. a) della L.R. 43/1997 e sue modifiche, è destinata al presente Programma la somma di Euro 300.000,00 sul capitolo 18352 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole - Risorse Statali".

Detto importo verrà ripartito fra i Confidi richiedenti con atto dirigenziale sulla base dei criteri sottoindicati:

- per Euro 120.000,00, pari al 40% della disponibilità complessiva di Euro 300.000,00 in misura proporzionale all'entità del capitale sociale e degli altri fondi esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo;
- per Euro 180.000,00, pari al 60% della predetta disponibilità, in misura proporzionale al valore globale delle garanzie prestate dalle Cooperative sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

Il contributo concedibile, attraverso l'applicazione dei due parametri sopra indicati, sommato al contributo già concesso dalla Regione ed a quello eventualmente concesso per le medesime finalità da altri Enti pubblici, non potrà comunque superare la quota disposta dagli Organismi con risorse proprie (ivi comprese le fidejussioni prestate dai soci a favore degli Organismi stessi) e di privati sostenitori. A tal fine, non sono ricomprese tra il contributo pubblico le somme trasferite al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi del comma 881 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e ss.mm. e dell'art. 36 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012.

L'atto dirigenziale disporrà, contestualmente al riparto fra gli Organismi di garanzia, la concessione, l'impegno e - ove ne ricorrano le condizioni - anche la liquidazione degli importi a ciascuno spettanti.

#### **1.4. Concessione della garanzia alle imprese associate**

Gli Organismi di garanzia utilizzano il contributo regionale assentito ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L.R. 43/1997 per l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle aziende socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio.

Le condizioni che gli Organismi stessi devono rispettare nel concedere la garanzia sono quelle indicate al punto 3. dei criteri attuativi di cui alla deliberazione n. 2370/2009.

La garanzia del Fondo è rilasciata esclusivamente a favore delle imprese agricole aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale ed interviene per una durata massima di cinque anni anche in presenza di finanziamenti a medio-lungo termine di durata superiore.

Le tipologie e le finalità dei finanziamenti garantiti nonché i requisiti richiesti agli imprenditori per l'accesso all'aiuto sono quelli definiti al punto 4. dei criteri attuativi approvati con la deliberazione sopracitata.

Relativamente ai finanziamenti coerenti con gli Orientamenti comunitari nel settore agricolo e forestale (punto 4.1 dei criteri attuativi), sulla base del principio comunitario della non retroattività degli aiuti, non possono essere concessi aiuti (garanzia) per lavori già iniziati o attività già intraprese (o spese effettuate) prima che la domanda sia stata accettata con effetti vincolanti mediante l'assunzione del provvedimento formale di concessione da parte dell'Organismo di garanzia.

Per i finanziamenti coerenti con il regime di aiuto previsto nella Misura 121 del P.S.R. (punto 4.1 bis dei criteri attuativi) valgono i criteri e le procedure stabilite nel Programma operativo della Misura stessa e nei bandi territoriali.

Le domande di aiuto possono essere presentate, da parte delle imprese agli Organismi di garanzia, successivamente alla data di pubblicazione del presente Programma sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

#### **1.5. Misura dell'intervento degli Organismi di garanzia sulle operazioni a medio-lungo termine**

Il valore dell'aiuto sottoforma di garanzia è determinato, sulla base di una delle metodologie previste nei criteri attuativi della L.R. 43/1997, attraverso l'utilizzazione delle schede di calcolo fornite dal Servizio regionale Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della L.R. 43/1997, la garanzia prestata dagli Organismi di garanzia ai propri soci sui finanziamenti a medio-lungo termine, deve essere

computata ai fini del rispetto dei massimali di intensità applicabili a ciascuna categoria di aiuto.

### **1.6. Rendicontazione**

Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione, entro il 31 gennaio 2015, le fidejussioni rilasciate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 con il Fondo di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e sue modifiche, attraverso la presentazione:

- dell'elenco dei beneficiari delle garanzie concesse per gli investimenti previsti rispettivamente ai punti 4.1 e 4.1 bis dei criteri attuativi approvati quale testo integrale nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009, con l'indicazione:
  - dell'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUA (Codice Unico dell'Azienda Agricola);
  - delle tipologie di aiuto finanziate, riportate utilizzando le specifiche descrizioni indicate nei criteri attuativi della L.R. 43/1997;
  - della data della domanda di aiuto dell'impresa socia;
  - della data del provvedimento formale di rilascio della garanzia;
  - dell'ammontare del prestito erogato dalla banca;
  - della sua durata;
  - della garanzia prestata (importo garantito, percentuale garantita, valore della garanzia);
  - dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche convenzionate;
  - del piano bancario di ammortamento (in originale) dei finanziamenti garantiti;
  - delle schede di calcolo del valore della garanzia, predisposta dall'Organismo di garanzia sulla base del modello fornito dal Servizio Aiuti alle imprese;
  - della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della normativa vigente dal legale rappresentante, con la quale si attesta che, con riferimento alla rendicontazione, le garanzie sono state prestate nel pieno rispetto delle azioni ammissibili, della loro durata, dell'intensità del tasso massimo dell'aiuto nonché delle prescrizioni contenute nei criteri attuativi della L.R. 43/1997 e ss.mm. e nel presente Programma.

La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante dell'Organismo di garanzia è presentata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie - Servizio Aiuti alle imprese - Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna.

Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale accettante ovvero la data di arrivo del protocollo regionale.

## **2. CONTROLLI E SANZIONI**

Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate dalla L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, e dalle disposizioni comunitarie, il Servizio Aiuti alle imprese effettuerà i previsti controlli sull'attività svolta dagli Organismi di garanzia a valere sul presente Programma secondo le procedure stabilite con determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 16638 del 30 dicembre 2008, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 28 gennaio 2009.

La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle disposizioni recate dai criteri attuativi nonché dal presente Programma comporta:

- a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
- b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui alla L.R. 43/1997 e successive modifiche.

## **3. DISPOSIZIONI FINALI**

Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno definite con atto formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.

Fac-simile

Spett.  
 REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA  
 ECONOMIA ITTICA  
 ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIE  
 SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE  
 Viale della Fiera, 8  
 40127 BOLOGNA

**Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
 (\_\_\_\_), il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, residente a  
 \_\_\_\_\_, Via  
 \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, nella sua  
 veste di \_\_\_\_\_ del  
 \_\_\_\_\_ con  
 sede in \_\_\_\_\_, Via  
 \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, costituito il  
 \_\_/\_\_/\_\_\_\_ iscritto al n. \_\_\_\_\_ del  
 \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

a valere sulla L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2012, data di chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo ai sensi del Programma regionale di cui alla deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2013, quanto segue:

a) il capitale sociale, il fondo di riserva o garanzia, il fondo rischi nonché gli altri fondi sottoscritti dai soci e dai privati sostenitori ammonta ad € \_\_\_\_\_ e sono così costituiti:

- capitale sociale € \_\_\_\_\_; (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2012)
- fondo rischi per garanzie € \_\_\_\_\_; (voce n. \_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2012)
- riserve indivisibili € \_\_\_\_\_; (voce n. \_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2012)
- \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_; (voce n. \_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2012)

- b) le fidejussioni (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2012) prestate dai soci a favore dell'Organismo di garanzia ammontano ad € \_\_\_\_\_;
- c) i contributi versati dalla Regione Emilia-Romagna per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia - al netto delle somme trasferite al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi del comma 881 della Legge 296/2006 ed ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012 - (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2012) ammontano ad € \_\_\_\_\_;
- d) i contributi versati da altri Enti pubblici per le finalità di cui alla precedente lett. c) - al netto delle somme trasferite al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi del comma 881 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e ss.mm. ed ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012 - (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2012) ammontano ad € \_\_\_\_\_, e sono così costituiti:
- C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_;
  - Provincia di \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_;
  - Comune di \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_;
  - \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_.
- e) il valore globale delle garanzie prestate dall'Organismo di garanzia sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della presente domanda (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2012) ammonta ad € \_\_\_\_\_;
- f) l'importo complessivo dei prestiti concessi ed effettivamente erogati dalle banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., assistiti dalle garanzie prestate ed ancora in essere al 31 dicembre 2012 - totale importo movimentato - (voce n. \_\_\_\_\_ del bilancio al 31 dicembre 2012) ammonta ad € \_\_\_\_\_;
- g) i soci iscritti al 31 dicembre 2012 risultano n. \_\_\_\_\_;
- h) è confermata la validità dello Statuto già trasmesso alla Regione Emilia-Romagna (se modificato indicarlo ed allegare nuovo Statuto).

Luogo e data

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 38, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante in presenza di dipendente della Pubblica Amministrazione, oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.